



COMUNE DI LIMONE PIEMONTE
Provincia di Cuneo

REGOLAMENTO COMUNALE DI POLIZIA MORTUARIA

*Allegato alla deliberazione del Consiglio Comunale n. 31 del 08/04/2008
Modificato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 27 del 28.04.2011*

TITOLO I – NORME GENERALI

- Art. 1 – Oggetto del regolamento
- Art. 2 – Competenze
- Art. 3 – Responsabilità del Comune

TITOLO II – PERSONALE DEI SERVIZI CIMITERIALI

- Art. 4 – Organizzazione dei servizi cimiteriali
- Art. 5 – Obblighi del necroforo del cimitero

TITOLO III – TRASPORTO DEI CADAVERI

- Art. 6 – Disciplina del trasporto dei cadaveri
- Art. 7 – Facoltà di disporre della salma e dei funerali
- Art. 8 – Vigilanza per il trasporto dei cadaveri
- Art. 9 – Trasporto di cadavere nell'ultima abitazione
- Art. 10 – Cortei funebri

TITOLO IV – POLIZIA INTERNA DEI CIMITERI

- Art. 11 – Ricevimento dei cadaveri
- Art. 11 bis
- Art. 12 – Sepoltura nei giorni festivi
- Art. 13 – divieti di ingresso nei cimiteri
- Art. 14 – Comportamenti vietati all'interno dei cimiteri
- Art. 15 – Riti religiosi all'interno dei cimiteri
- Art. 16 – Manutenzione dei cimiteri

TITOLO V – INUMAZIONI E TUMULAZIONI

- Art. 17 – Inumazioni e tumulazioni – normativa
- Art. 18 – Inumazioni e tumulazioni – termini
- Art. 19 – Epigrafi
- Art. 20 – Fiori e piante ornamentali
- Art. 21 – Materiali ornamentali
- Art. 22 – Inumazioni e tumulazioni – oneri

TITOLO VI – ESUMAZIONI ED ESTUMULAZIONI

- Art. 23 – Esumazioni ed estumulazioni – Normativa
- Art. 24 – Esumazioni ordinarie
- Art. 25 – Esumazioni straordinarie
- Art. 26 – Verbale delle operazioni
- Art. 27 – Incenerimento dei materiali
- Art. 28 – Estumulazioni
- Art. 29 – Esumazioni ed estumulazioni – oneri

TITOLO VII – SEPOLTURE PRIVATE DEI CIMITERI

- Art. 30 – Norma generale
- Art. 31 – Concessione di aree
- Art. 32 – Concessione di loculi
- Art. 33 – Atto di concessione
- Art. 34 – Concessione per tumulazioni provvisorie
- Art. 35 – Assegnazione gratuita per sepoltura a cittadini illustri o benemeriti
- Art. 36 – Rinnovo delle concessioni
- Art. 37 – Decadenza della concessione
- Art. 38 – Soppressione dei cimiteri

TITOLO VIII – LAVORI EDILI ALL'INTERNO DEI CIMITERI

- Art. 39 – Lavori privati nei cimiteri
- Art. 40 – Occupazione temporanea del suolo
- Art. 41 – Materiali di scavo
- Art. 42 – Orario di lavoro – Sospensione dei lavori
- Art. 43 – Opere private – Vigilanza – Controllo

TITOLO IX – NORME FINALI

- Art. 44 – Sanzioni
- Art. 45 – Abrogazione di precedenti disposizioni
- Art. 46 – Pubblicità del regolamento
- Art. 47 – Leggi ed atti regolamentari
- Art. 48 – Entrata in vigore

TITOLO I

NORME GENERALI

Art. 1

Oggetto del regolamento

1. Il presente regolamento disciplina il servizio di polizia mortuaria in tutto il territorio di questo Comune, ad integrazione delle norme di cui:
 - o Al Testo Unico delle leggi sanitarie approvato con Regio Decreto 27 luglio 1934, n. 1265 e successive modificazioni ed integrazioni;
 - o Al Regio Decreto 9 luglio 1939, n. 1238 sull'ordinamento dello stato civile e successive modificazioni ed integrazioni;
 - o Al D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285 recante: "Approvazione del regolamento di polizia mortuaria e successive modifiche ed integrazioni".

Art. 2

Competenze

1. Le funzioni di polizia mortuaria di competenza del Comune sono esercitate dal Sindaco, quale Ufficiale di Governo e Autorità Sanitaria Locale.
2. I servizi inerenti la polizia mortuaria vengono effettuati con le forme di gestione individuate dagli articoli 22, 23 e 215 della legge 8/6/1990 n. 142, compatibilmente con la natura delle funzioni da svolgere nonché a mezzo del servizio individuato dalla competente A.S.L..

Art. 3

Responsabilità del Comune

1. Il Comune, mentre ha cura affinché nell'interno dei cimiteri siano evitate situazioni di pericolo alle persone e alle cose, e non assume responsabilità per atti commessi nel cimitero da persone estranee al suo servizio, come pure per l'impiego di mezzi posti a disposizione del pubblico: scale mobili per accedere a cellette, a loculi, ecc.

TITOLO II

PERSONALE DEI SERVIZI CIMITERIALI

Art. 4

Organizzazione dei servizi cimiteriali

1. I dipendenti addetti ai servizi cimiteriali sono alle dirette dipendenze del Sindaco o dell'Assessore delegato.
2. L'organico del personale addetto ai servizi cimiteriali è quello risultante dalla pianta organica del Comune.
3. Sul funzionamento dei servizi cimiteriali e funebri in genere, vigila il Responsabile del Servizio Igiene e Sanità Pubblica dell'A.S.L., con le procedure di cui all'art. 51 del Regolamento di Polizia Mortuaria approvato con D.P.R. 10/9/1990 n. 285.

Art. 5

Obblighi del necroforo del cimitero

1. Il necroforo è responsabile della regolare tenuta dei registri previsti dall'art. 52 del Regolamento di polizia mortuaria approvato con D.P.R. 10/9/1990 n. 285, ed ha l'obbligo di tenere costantemente a disposizione del pubblico:
 - a. una copia del presente regolamento;
 - b. una copia dei regolamenti e delle tariffe relative alle concessioni ed ai servizi cimiteriali funebri.

TITOLO III

TRASPORTO DEI CADAVERI

Art. 6

Disciplina del trasporto dei cadaveri

1. Il trasporto di cadaveri al cimitero è gratuito o a pagamento secondo le tariffe stabilite dall'organo comunale competente, tenendo conto delle norme di cui all'art. 19 del D.P.R. 10/9/1990 n. 285.
2. I trasporti funebri sono:
 - a. A pagamento quando la salma è destinata alle sepolture private o comunque siano richiesti servizi o trattamenti speciali intendendosi per tali, il trasporto con il medesimo carro o di composizioni floreali, di cartelli indicanti il nominativo della salma, di feretro diverso da quello fornito gratuitamente, la sosta lungo il percorso;
 - b. Gratuiti, ed in modo decoroso, a carico del Comune in ogni altro caso.
3. Per il trasporto dei cadaveri troveranno puntuale applicazione le norme di cui al cap. IV del Regolamento di Polizia Mortuaria approvato con D.P.R. 10/9/1990 n. 285

Art. 7

Facoltà di disporre della salma e dei funerali

1. Il trasporto funebre sarà autorizzato sulla base della volontà testamentaria espressa dal defunto.
2. in assenza di disposizione testamentaria la volontà deve essere manifestata dal coniuge e, in difetto dal parente più prossimo individuato secondo gli articoli 74 e seguenti del Codice Civile, nel caso di concorrenza di più parenti nello stesso grado, da tutti gli stessi.
3. L'ordine suesposto troverà applicazione in tutti i rapporti successivi (inumazione, tumulazione, epigrafi, etc.).

Art. 8

Vigilanza per il trasporto dei cadaveri

1. Il Sindaco, al momento del rilascio dell'autorizzazione al trasporto di un cadavere prevista dall'art. 23 del Regolamento di Polizia Mortuaria approvato con D.P.R. 10/9/1990 n. 285, ne darà notizia alla polizia comunale per gli eventuali servizi di assistenza e vigilanza.

Art. 9

Trasporto di cadavere nell'ultima abitazione

1. Su richiesta scritta di un familiare, il Sindaco, può autorizzare il trasporto del cadavere di persone residenti in vita nel Comune dal locale di osservazione di cui all'art. 12 del Regolamento di Polizia Mortuaria approvato con D.P.R. 10/9/1990 n. 285, all'ultima abitazione, affinché in quel luogo siano rese onoranze funebri.
2. Il trasporto può avere luogo dopo la visita necroscopica salvo il diverso parere del Dirigente dell'Azienda Sanitaria Locale a ciò delegato.

Art. 10

Cortei funebri

1. I cortei funebri debbono, di regola, seguire la via più breve dall'abitazione del defunto alla chiesa e da questa al cimitero, oppure dall'abitazione al cimitero se non vengono eseguite funzioni religiose.
2. I cortei funebri non debbono fare soste lungo la strada, nè possono essere interrotti da persone, veicoli o altro.

TITOLO IV

POLIZIA INTERNA DEI CIMITERI

Art. 11

Ricevimento dei cadaveri

1. Nessun cadavere può essere ricevuto nel cimitero, se non accompagnato da autorizzazione scritta dall'Ufficiale di Stato Civile.
2. Nei cimiteri comunali devono essere ricevuti, quando non venga richiesta altra destinazione:
 - a. I cadaveri delle persone morte nel territorio del Comune, qualunque ne fosse in vita la residenza;
 - b. I cadaveri delle persone morte fuori del Comune, ma aventi in esso, in vita, la residenza;
 - c. I cadaveri delle persone non residenti in vita nel Comune e morte fuori di esso, ma aventi diritto al seppellimento in una sepoltura privata esistente nel cimitero del Comune stesso;
 - d. I nati morti ed i prodotti del concepimento di cui all'art. 7;
 - e. I cadaveri delle persone il cui coniuge trovasi già seppellito nel Comune;
 - f. I resti mortali delle persone sopra elencate;
 - g. I cadaveri di persone che seppur morte fuori dal territorio comunale e non più residenti al momento del decesso, tuttavia siano nate in Limone Piemonte.
 - h. I cadaveri di persone iscritte all'A.I.R.E. (Anagrafe Italiani Residenti all'Estero) del Comune.
 - i. i cadaveri di persone morte fuori del territorio comunale e non residenti al momento del decesso. In questo caso è ammessa la sola tumulazione (non l'inumazione).

Art. 11 bis

1. E' consentita l'introduzione di cassette metalliche contenenti resti mortali o ceneri nelle sepolture private e nei loculi, quando ciò venga richiesto per consentire l'abbinamento di resti mortali o ceneri a salme, resti mortali o altre ceneri di congiunti ivi tumulate, previa verifica della capienza;
2. Deve comunque esserci un grado di parentela, con il "destinatario" iniziale (indicato sulla concessione cimiteriale), sia esso salma, resti mortali o ceneri, come: il coniuge, il convivente (convivenza da dimostrare con stato di famiglia), parenti ed affini, di primo e di secondo grado, (compresi patrigno e matrigna, fratellastri e sorellastre) previo pagamento della tariffa dovuta.
3. In un loculo non è possibile tumulare due salme ad eccezione della madre con il figlio.

In questi casi occorre richiedere autorizzazione del Concessionario del loculo in questione o in caso di decesso degli aventi causa (se gli aventi causa sono più di uno, occorre la dichiarazione che gli altri eredi siano d'accordo).

Art. 12 Sepoltura nei giorni festivi

1. Di norma, nei giorni festivi non hanno luogo le sepolture.
2. Per gravi motivi, in accordo con il responsabile del servizio, sentito il coordinatore sanitario della unità sanitaria locale, il Sindaco potrà autorizzarle.

Art. 13

Divieti di ingresso nei cimiteri

1. Nei cimiteri è vietato l'ingresso:
 - a. Ai minori di anni 14, non accompagnati da persone adulte;
 - b. Alle persone in stato di ubriachezza, vestite in modo indecoroso o in condizioni comunque in contrasto con il carattere del cimitero;
 - c. Alle persone in massa, non a seguito di funerale o di cerimonia religiosa o civile, senza la preventiva autorizzazione del Sindaco;
 - d. A chiunque, quando il Sindaco, per motivi di ordine pubblico o di polizia mortuaria o di disciplina interna, ravvisi l'opportunità del divieto.

Art. 14

Comportamenti vietati all'interno dei cimiteri

1. Nei cimiteri è vietato ogni atto o comportamento irriverente o incompatibile con il luogo, ed in particolare:
 - a. Fumare, consumare cibi, correre, tenere contegno chiasoso, cantare;
 - b. Introdurre armi, cani o altri animali;
 - c. Toccare e rimuovere dalle tombe altrui fiori, piantine, ricordi, ornamenti, lapidi;
 - d. Buttare fiori appassiti o altri rifiuti fuori dagli appositi contenitori o spazi;
 - e. Portare fuori dal cimitero qualsiasi oggetto, senza la preventiva autorizzazione;
 - f. Calpestare, danneggiare aiuole, tappeti verdi, alberi, giardini, sedere sui tumuli, scrivere sulle lapidi o sui muri;
 - g. Disturbare in qualsiasi modo i visitatori, ed in particolare fare loro offerte di lavoro, di oggetti, distribuire indirizzi, carte, volantini d'ogni sorta; tale divieto è particolarmente rigoroso per il personale del cimitero e delle imprese che svolgono attività nel cimitero;
 - h. Prendere fotografie di opere funerarie senza l'autorizzazione del custode e, se si tratta di tomba altrui, senza l'autorizzazione del concessionario della sepoltura;
 - i. Eseguire lavori, iscrizioni nelle tombe altrui senza l'autorizzazione o richiesta dei concessionari;
 - j. Commerciare oggetti di decorazione delle tombe fra privati entro il recinto del cimitero;
 - k. L'accesso dei mezzi automobilistici privati sprovvisti dell'autorizzazione scritta rilasciata dal Sindaco.
2. I predetti divieti, in quanto possono essere applicabili, si estendono anche nella zona immediatamente adiacente al cimitero.
3. Chiunque nell'interno dei cimiteri tenesse un contegno non conveniente, sarà dal custode o da altro personale del cimitero o di Polizia Urbana diffidato ad uscire immediatamente ed anche, ove occorra, accompagnato. Fatto questo, salvo il caso ed impiegate le conseguenze contravvenzionali e penali ai sensi di legge.

4. il Comune ha diritto di far rimuovere le ornamentazioni anche provvisorie e temporanee in generale, ogni qualvolta le giudichi indecorose ed in contrasto con l'austerità del luogo; come pure di provvedere alla rimozione di quelle pericolanti, collocate sopra sepolture private abbandonate per incuria o per morte degli aventi diritto.

Art. 15

Riti religiosi all'interno dei cimiteri

1. Nell'interno dei cimiteri è permessa la celebrazione di riti funebri, sia per singolo defunto che per la collettività dei defunti, della chiesa cattolica e delle confessioni religiose non in contrasto con l'ordinamento giuridico italiano. Le celebrazioni che possono dar luogo alla presenza di numeroso concorso di pubblico devono essere autorizzate dal Sindaco.

Art. 16

Manutenzione dei cimiteri

1. Il viale centrale, come i laterali, i sentieri, gli interstizi fra tomba e tomba, saranno tenuti nel miglior ordine; così nei campi comuni e nella zona delle fosse private l'erba sarà frequentemente estirpata o tagliata; quindi bruciata nell'interno del cimitero. Le ossa eventualmente scoperte saranno ad opera e cura del personale responsabile raccolte e depositate nell'ossario.
2. Ogni coltivazione che non sia quella di semplici arbusti sempre verdi sulle sepolture particolari, è vietata in tutta l'estensione del cimitero.
3. E' lasciata facoltà alle famiglie dei defunti tanto nei campi comuni, quanto nelle tombe private, di tenere con special cura le tombe medesime, le lapidi, le croci, i cippi, etc.
Se questo però, per il tempo e le intemperie venisse a cedere, quando non possono più essere rimessi a posto, sarà cura del personale responsabile di ritirarli per essere distrutti od usati per costruzioni nel cimitero, qualora dietro avviso del personale responsabile non fossero ritirati o riparati dalle famiglie interessate entro un mese.

TITOLO V

INUMAZIONI E TUMULAZIONI

Art. 17 – Inumazioni e tumulazioni – normativa

1. Per le inumazioni e le tumulazioni saranno scrupolosamente osservate le norme di cui, rispettivamente, al Capo XIV ed al Capo XV del Regolamento di Polizia Mortuaria approvato con D.P.R. 10/9/1990 n. 285, nonché quelle integrative di questo regolamento.

Art. 18

Inumazioni e tumulazioni – termini

1. Le inumazioni e le tumulazioni, di norma seguiranno immediatamente la consegna dei feretri di cui al precedente articolo 11.
2. tuttavia, per esigenze particolari, a richiesta scritta dei famigliari, sentito il Dirigente dell'Azienda Sanitaria Locale a ciò delegato, il feretro potrà essere depositato nella camera mortuaria fino ad un massimo di un giorno. In quest'ultimo caso il custode del cimitero concorderà, con gli interessati, il giorno e l'ora in cui si svolgeranno le operazioni.
3. L'accordo dovrà risultare in calce alla richiesta.
4. Trascorso il termine come prima concordato senza che i famigliari si presentino per assistere alle operazioni, il Sindaco, con ordinanza motivata da notificare a uno degli interessati, disporrà la inumazione del feretro nel campo comune previa rottura dell'eventuale cassa metallica o in materiale biodegradabile così come previsto dall'art. 75, comma 2 del Regolamento di Polizia Mortuaria approvato con D.P.R. 10/9/1990 n. 285.

Art. 19

Epigrafi

1. Sulle tombe possono essere poste lapidi, croci, monumenti, ricordi, simboli, secondo le forme, le misure, i materiali autorizzati in relazione al carattere e alla durata delle sepolture. Ogni epigrafe deve contenere le generalità del defunto e le rituali espressioni brevi. Le epigrafi devono essere compilate in lingua italiana; sono permesse citazioni in latino, in ebraico per gli israeliti e nelle rispettive lingue per gli stranieri, purchè seguite dalla traduzione in italiano. Sulla lapide di chiusura dei loculi e delle cellette deve essere indicato in ogni caso il nome, il cognome e le date di nascita e di morte. Le donne coniugate possono essere indicate con i due cognomi.
2. Non si possono assegnare loculi o cellette solo a ricordo, ma viene data la possibilità di apporre scritta sulla lapide di un deceduto con grado di parentela o di relazione come: il coniuge, o parente di primo grado in linea retta (genitori e figli), il convivente (convivenza da dimostrare con stato di famiglia), o secondo grado in linea collaterale (fratelli e sorelle) o patrigno, matrigna e fratellastri. In questo caso occorre richiedere autorizzazione del concessionario o in caso di decesso degli aventi causa (se gli aventi causa fossero più di uno occorre la dichiarazione che gli stessi sono d'accordo).

Art. 20

Fiori e piante ornamentali

1. Gli ornamenti di fiori freschi non appena avvizziscono dovranno essere tolti a cura di chi li ha impiantati o deposti. Allorchè i fiori e le piante ornamentali siano tenuti con deplorable trascuratezza, così da rendere indecorosi i giardinetti o i tumuli, il personale comunale li farà togliere o sradicare, o vi provvederà direttamente, e curerà la loro distruzione.

2. Nello spazio antistante i loculi colombari non è concessa la posa di qualsiasi composizione floreale all'infuori di quelle poste nell'apposito portafiori applicato alla lapide, a meno che non si tratti di tumulazione provvisoria.
3. In caso di inosservanza delle disposizioni di cui ai commi precedenti, il personale comunale provvederà direttamente alla rimozione.

Art. 21

Materiali ornamentali

1. Dai cimiteri saranno tolti d'ufficio i monumenti, le lapidi, i copritomba, etc., indecorosi o la cui manutenzione difetti al punto di rendere tali opere non confacenti allo scopo per il quale vennero collocate.
2. Il responsabile dell'Ufficio Tecnico disporrà di ritiro o rimozione dalle tombe di tutti gli oggetti quali corone, vasi, piante, etc., che si estendono fuori dalle aree concesse o coprono epigrafi in modo da renderne impossibile la lettura o che in qualunque forma non si addicono all'estetica del cimitero o che, col tempo, siano divenuti indecorosi.
3. Sulla lapide di chiusura dei loculi colombari e delle cellette ossario e/o cinerarie non è consentito applicare altri accessori ornamentali al di fuori di quelli previsti dal successivo art. 22.

Art. 22

Inumazioni e tumulazioni – oneri

1. Tutte le operazioni relative alle inumazioni sono assicurate dal Comune previo pagamento della tariffa prevista.
2. Tutte le operazioni relative alle tumulazioni nei loculi, compresa la muratura degli stessi, saranno assicurate dal Comune previo pagamento della tariffa prevista; tutte le altre spese relative a scritte e accessori da apporre sulle lapidi (portafoto, portafiori e portalumino) sono a totale carico degli interessati. E' data facoltà, tuttavia, agli stessi di provvedervi direttamente nel pieno rispetto delle norme vigenti.
3. Sono a carico dei concessionari tutte le spese di manutenzione e fornitura delle tombe di famiglia.

TITOLO VI

ESUMAZIONI ED ESTUMULAZIONI

Art. 23

Esumazioni ed estumulazioni – Normativa

1. Per le esumazioni ed estumulazioni saranno scrupolosamente osservate le norme di cui al Capo XVII del Regolamento di Polizia Mortuaria approvato con D.P.R. 10/9/1990 n. 285, nonchè quelle integrative di questo regolamento.

Art. 24

Esumazioni ordinarie

1. Le esumazioni si definiscono ordinarie quando sono effettuate dopo i dieci anni dall'inumazione.
2. Le esumazioni ordinarie per compiuto decennio, a mente dell'art. 82 del Regolamento di Polizia Mortuaria approvato con D.P.R. 10/9/1990 n. 285, vengono regolate dal Sindaco seguendo in ordine rigorosamente cronologico i campi e le file che vennero prima occupate.
3. Le lapidi, i cippi, ecc. devono essere ritirati dal custode dei cimiteri. Essi rimarranno di proprietà del Comune che potrà valersene solo nelle costruzioni o restauri dei cimiteri medesimi.
4. Le monete, le pietre preziose ed in genere le cose di valore che venissero rinvenute, verranno consegnate al Responsabile del servizio cimiteriale per essere restituite alla famiglia che ne ha interesse di successione, se questa sarà chiaramente indicata, od altrimenti alienate a favore del Comune.

Art. 25

Esumazioni straordinarie

1. Per le esumazioni straordinarie saranno scrupolosamente osservate le norme di cui agli articoli 83 e 84 del Regolamento di Polizia Mortuaria approvato con D.P.R. 10/9/1990 n. 285.

Art. 26

Verbale delle operazioni

1. Per ciascuna operazione di esumazione ordinaria e straordinaria nonché di estumulazione sia ordinaria che straordinaria, dovrà essere redatto apposito verbale con elencati gli oggetti eventualmente rinvenuti.
2. I detti verbali saranno firmati anche dagli eventuali famigliari presenti i quali firmeranno anche per ricevuta degli oggetti rinvenuti e loro consegnati
3. Il verbale dell'operazione viene redatto in duplice copia, delle quali una deve rimanere presso il custode dei cimiteri e l'altra dovrà essere depositata presso l'Ufficio di Polizia Mortuaria.

Art. 27

Incenerimento dei materiali

1. Tutti i rifiuti dell'attività cimiteriale sono classificati e smaltiti secondo il combinato disposto di cui agli artt. 7 e 45 del Dec. Lgs. 05/02/1997 n. 22 e successive modifiche e integrazioni.

Art. 28

Estumulazioni

Le estumulazioni si eseguono allo scadere delle rispettive concessioni, nel rispetto delle norme di cui all'art. 86 del regolamento di polizia mortuaria approvato con D.P.R. 10/9/1990 n. 285.

Anche per le estumulazioni saranno osservate le procedure di cui ai precedenti articoli del presente titolo.

Art. 29

Esumazioni ed estumulazioni – oneri

Tutte le operazioni relative alle esumazioni ed estumulazioni sono assicurate dal comune che ne sostiene l'onere.

Nei casi di estumulazione straordinaria di salme autorizzate dal Sindaco per conto ed interesse di privati, saranno versate alla cassa comunale le somme dei compensi per assistenza e di opera del personale stabilite dalla Giunta Comunale.

TITOLO VII

SEPOLTURE PRIVATE DEI CIMITERI

Art. 30

Norma generale

I cimiteri, ai sensi degli artt. 823 e 824 del Codice Civile, sono soggetti al regime del demanio pubblico.

Il diritto di sepolcro è costituito con atto di concessione da parte del Comune e consiste nel diritto di uso temporaneo, con un limite massimo di 99 (novantanove) anni, su una determinata opera dei cimiteri, se costruita dal Comune (loculo o celletta ossario o cineraria) o su un'area dei cimiteri (sepoltura di famiglia) da adibire a sepoltura.

Art. 31

Concessione di aree

Le concessioni di aree cimiteriali sono regolamentate con provvedimenti del Consiglio Comunale.

Art. 32

Concessione di loculi

1. La concessione di loculi cimiteriali è oggetto di apposito regolamento.

Art. 33

Atto di concessione

Le concessioni di loculi cimiteriali sono fatte, a seguito di domanda, con regolare atto pubblico. Tutte le spese contrattuali sono a carico del concessionario. L'atto di concessione seguirà lo schema approvato dalla Giunta Comunale.

Art. 34

Concessione per tumulazioni provvisorie

1. La concessione di loculi colombari per le tumulazioni provvisorie è consentita alle seguenti condizioni:
 - a. Che venga autorizzata dal Sindaco con proprio provvedimento ritenendo fondati i motivi della provvisorietà;
 - b. Che abbia una durata non superiore ad un anno e comunque stabilita dal provvedimento del Sindaco;
 - c. Che venga versata la tassa di concessione stabilita con provvedimento della Giunta Comunale per ogni mese di concessione.
2. Un determinato numero di loculi colombari, precedentemente stabilito con delibera di Giunta, è adibito ad accogliere temporaneamente le salme da tumulare in tomba di famiglia o in sepolture da costruire o da trasferire nonché estumulate temporaneamente per la riparazione o ricostruzione di opere.
3. La salma da collocare temporaneamente nei suddetti loculi colombari deve essere racchiusa nella doppia cassa prescritta per le tumulazioni.
4. Qualora non siano disponibili loculi colombari provvisori può essere autorizzata la tumulazione provvisoria in sepoltura di famiglia o in loculi colombari già concessi previa autorizzazione del concessionario. In questo caso nessun onere è dovuto al Comune.
5. Nel caso in cui non venga data una sistemazione definitiva nel termine massimo di cui al precedente comma 1, la salma sarà rimossa, previa diffida, dal deposito provvisorio per essere collocata in una sepoltura comune o privata.

Art- 35

Assegnazione gratuita per sepoltura a cittadini illustri o benemeriti

1. All'interno dei cimiteri possono essere riservati appositi loculi o apposita zona da destinare agli uomini illustri o benemeriti ove il Sindaco potrà disporre per l'assegnazione gratuita di posti destinati alla tumulazione di salme, ceneri o resti di cittadini che si siano distinti per opere di ingegno o per servizi resi alla comunità.

Art. 36

Rinnovo delle concessioni

1. I concessionari e loro eredi hanno diritto, in via di principio, a richiesta, di ottenere il rinnovo delle concessioni.
2. Per esercitare tale diritto, prima della scadenza, dovranno fare apposita domanda al Sindaco.
3. L'eventuale diniego dovrà essere pronunciato dal Sindaco con apposito provvedimento motivato, da notificare al richiedente.
4. Il rinnovo della concessione dovrà essere perfezionato prima della scadenza della precedente concessione, fermo restando che la somma dovuta in applicazione delle tariffe vigenti al momento per le nuove concessioni dovrà essere versata alla Tesoreria comunale entro il termine di scadenza delle precedenti concessioni.

Art. 37

Decadenza della concessione

1. La decadenza delle concessioni prima della scadenza del termine può avere luogo nel caso di perdurante grave stato di abbandono ed incuria (lapide rotta).
2. Prima della pronuncia di decadenza è necessaria la diffida agli interessati, se reperibili.
3. Nel caso in cui gli interessati non siano reperibili si procederà mediante affissione per la durata di un mese all'Albo Pretorio, di avviso contenente il numero della sepoltura, tipo, le generalità della salma (elementi necessari all'individuazione della sepoltura) e contemporaneamente sarà posta accanto alla sepoltura una palina con l'avviso e sarà inserita nell'elenco delle sepolture poste all'ingresso del cimitero, per le quali è in corso il procedimento per la pronuncia della decadenza.
4. Al compimento delle suddette operazioni, il Sindaco con proprio motivato provvedimento dichiara la decadenza nel caso in cui permanga la situazione che ha determinato l'inizio della procedura.
5. Con lo stesso provvedimento, sarà fissato il giorno in cui, incaricati del Comune, alla presenza di testimoni, si recheranno nel cimitero per redigere il "verbale di consistenza" di quanto è oggetto della concessione.
6. Nel caso di decadenza della concessione, nulla è dovuto al concessionario.
7. Le operazioni di recupero dovranno essere eseguite sotto la stretta sorveglianza del Dirigente dell'Azienda Sanitaria Locale a ciò delegato nel caso non sia trascorso il periodo di normale rotazione come previsto dall'art. 26 del presente Regolamento.
8. Nella diffida di cui al precedente comma 2 dovranno essere precisate:
 - a. Le notizie che precedono;
 - b. Il termine entro cui dovranno essere eseguite le estumulazioni con l'avvertimento che, non provvedendovi, saranno eseguite d'ufficio con il trasferimento dei resti mortali nell'ossario del Comune.

Art. 38

Soppressione dei cimiteri

1. Nel caso di soppressione dei Cimiteri troveranno applicazione le norme di cui agli artt. 98 e 99 del Regolamento di Polizia Mortuaria approvato con D.P.R. 10/09/1990 n. 285.

TITOLO VIII LAVORI EDILI ALL'INTERNO DEI CIMITERI

Art. 39 Lavori privati nei cimiteri

1. Nessun lavoro può essere eseguito dai privati nei cimiteri senza la concessione o l'autorizzazione comunale.
2. La concessione o autorizzazione potrà essere rilasciata solo a privati, associazioni non aventi scopo di lucro e comunità aventi sede nel Comune.
3. E' esclusa qualsiasi concessione o autorizzazione ad imprese costruttrici, agenzie, ecc. aventi scopo di lucro.
4. Per le procedure troveranno applicazione le norme e gli strumenti edilizi che disciplinano la materia in questo Comune.

Art. 40 Occupazione temporanea del suolo

1. Per l'occupazione temporanea del suolo cimiteriale necessario per l'esecuzione dei lavori (deposito di materiali – elevazione di armature, ecc.), verrà applicata la vigente normativa in materia di occupazione spazi ed aree pubbliche.
2. La superficie occupata dovrà essere convenientemente recintata in modo da essere schermata alla vista dei visitatori.
3. Per l'occupazione del suolo comunale nelle immediate vicinanze del cimitero verrà applicata la vigente normativa in materia di occupazione spazi ed aree pubbliche.

Art. 41 Materiali di scavo

1. I materiali di scavo e di rifiuto devono essere di volta in volta trasportati alle discariche o al luogo indicato dall'Ufficio Tecnico comunale, secondo l'orario e l'itinerario che verranno prescritti, evitando di spargere materiali o di imbrattare o danneggiare opere.
2. In ogni caso l'impresa deve ripulire e ripristinare il terreno eventualmente danneggiato.

Art. 42 Orario di lavoro – Sospensione dei lavori

1. I cantieri di lavoro operanti all'interno dei cimiteri dovranno osservare l'orario di lavoro prescritto dall'Ufficio Tecnico comunale.
2. Alle ore 13.00 dei giorni prefestivi dovrà cessare qualsiasi attività ed i cantieri dovranno essere riordinati.
3. I lavori potranno riprendere solo il giorno successivo a quello festivo.

4. Nella settimana antecedente le festività di tutti i santi, è vietato introdurre nei cimiteri materiali edili e dovrà cessare qualsiasi attività dei cantieri; sono solo consentiti lavori di riordino o abbellimento.

Art. 43
Opere private – Vigilanza – Controllo

1. L'Ufficio Tecnico comunale ha competenza per la vigilanza, il controllo ed il collaudo di tutte le opere private nei cimiteri.

TITOLO IX
NORME FINALI

Art. 44
Sanzioni

1. Qualora la legge non disponga altrimenti, le infrazioni alle norme contenute nel presente regolamento saranno punite coll'ammenda fino a € 51.64.

Art. 45
Abrogazione di precedenti disposizioni

1. Il presente regolamento disciplina compiutamente la materia e debbono intendersi abrogate tutte le precedenti disposizioni con esso contrastanti.
2. Restano in vigore le speciali disposizioni di carattere igienico-sanitario previste in altre norme regolamentari non contemplate dal presente regolamento.

Art. 46
Pubblicità del Regolamento

1. Copia del presente Regolamento sarà tenuta a disposizione del pubblico perchè ne possa prendere visione in qualsiasi momento.
2. Di una copia del presente Regolamento saranno dotati tutti gli uffici comunali cui è affidato il servizio, compreso, in ogni caso l'ufficio di Polizia Municipale.

Art. 47
Leggi ed atti regolamentari

1. Per quanto non espressamente previsto dal presente Regolamento saranno osservati, in quanto applicabili:
 - a. Il Testo Unico di Leggi sanitarie approvato con Regio Decreto 27 luglio 1934, n. 1265 e successive modificazioni ed aggiunte,
 - b. Il D.P.R. 396 del 3/11/2000 con cui è stato approvato il nuovo Regolamento dello stato civile e successive modificazioni ed integrazioni;
 - c. Il D.P.R. 10 settembre 1990 n. 285: recante: "Approvazione del regolamento di polizia mortuaria";
 - d. La Legge Regionale n. 20 del 31/10/2007 recante "disposizioni in materia di cremazione, conservazione, affidamento e dispersione delle ceneri" nonchè ogni altra disposizione di legge e regolamentare, nel tempo in vigore, che abbia attinenza con la materia.

Art. 48 **Entrata in vigore**

1. Il presente regolamento entrerà in vigore il primo giorno di seconda pubblicazione ai sensi dell'art. 80, 5° comma, dello Statuto comunale e.